



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

Prot. 135607
PAT/RFS171-03/03/2020-0135607
dd. - 3 MAR. 2020

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it

APAC

AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Gara telematica n.: 88492

*Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.*

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE E DIREZIONE DEI LAVORI AFFERENTI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE RENDENA IN CONFORMITA' AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN MATERIA DI EDILIZIA COSI' COME APPROVATO DAL D.M. 11 OTTOBRE 2017 IN G.U. SERIE GENERALE N. 259 DEL 6 NOVEMBRE 2017.

NOTA DI CHIARIMENTO

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, a seguito di quesito formulato **da un operatore economico, si fornisce il seguente chiarimento**

Quesito n. 1:

“In riferimento al punto O.3-domanda di partecipazione del disciplinare di gara, dove si afferma che “In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata), indicando il nominativo del giovane professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione, secondo quanto descritto.”, chiediamo chiarimenti in merito alla natura della posizione del giovane professionista rispetto al raggruppamento costituendo. In particolare chiediamo se il giovane professionista debba essere libero professionista facente parte del gruppo costituendo in qualità di mandante della capogruppo, oppure se può essere alle dipendenze di uno degli studi/organismi mandanti facenti parte del gruppo costituendo.

A tal proposito riprendiamo la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 685 del 18 luglio 2018, nella quale si legge che [...] “ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, sia sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo

da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (Cons. Stato sez. V, 24 ottobre 2006, n.6347; TAR Campania Salerno Sez. I, 28 marzo 2017, n. 624)" (v. anche Parere Avcp n. 193 del 10 novembre 2011). Recentemente il Consiglio di Stato (Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680) ribadiva che il riferimento alla "presenza", quale progettista, di almeno un giovane professionista, «non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l'avere (solo) sottoscritto il progetto». Alla luce di quanto sopra esposto, appare nel caso di specie legittima l'indicazione del giovane professionista, libero professionista singolo, che non abbia una specifica tipologia di rapporto professionale con gli altri componenti del raggruppamento.

Vorremmo inoltre chiarimenti in merito al numero di anni massimi entro i quali il professionista può essere ritenuto un giovane professionista, considerando la discordanza dei termini riportati nel disciplinare e sulla delibera sopracitata."

Risposta

Con riferimento al numero di anni, si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara laddove prevede la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione in conformità a quanto richiesto dall'art. 20 comma 5 bis Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, la quale si applica in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti.

Per quanto concerne il ruolo del giovane professionista si rinvia al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 maggio 2012, n. 9- 84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26) concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici, e nello specifico, all'art. 18 rubricato "Soggetti ammessi alla procedura di affidamento degli incarichi tecnici" il quale, al secondo comma, stabilisce che *"ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 20, comma 5 bis, della legge può essere: a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b) della legge, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, lettere c), d) e g) della legge, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società."*

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma SAP-SRM (nella sezione "Dati generali – Informazioni acquirente").



IL DIRIGENTE

- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

PP/CAS

Responsabile del procedimento: dott. Carloalberto Siciliano